

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **9/1971** (ECLI:IT:COST:1971:9)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **FRAGALI**

Camera di Consiglio del **09/12/1970**; Decisione del **12/01/1971**

Deposito del **20/01/1971**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5376**

Atti decisi:

N. 9

ORDINANZA 12 GENNAIO 1971

Deposito in cancelleria: 20 gennaio 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 22 del 27 gennaio 1971.

Pres. BRANCA - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 522, quarto comma, ultima parte, del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1969 dal tribunale di Viterbo nel procedimento penale a carico di Appolloni Paolo, iscritta al n. 396 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1970 il Giudice relatore Michele Fragali.

Ritenuto che l'ordinanza del tribunale di Viterbo di cui all'epigrafe, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, ultima parte, del codice di procedura penale (recte: art. 522 quarto comma, ultima parte) nella parte in cui non ammette l'appello della sentenza del giudice di secondo grado che, nelle ipotesi in cui il primo giudice ha dichiarato che il reato è estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, ordina la rinnovazione del dibattimento e decide in merito;

che nel procedimento così proposto non vi è stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la sentenza di questa Corte 13 maggio 1965 n. 41, in occasione della denuncia della prima parte del detto art. 522, secondo comma, del codice di procedura penale, ha escluso la supposizione che il giudice a quo avesse ritenuto rilevante, ai fini della sua pronuncia, il tema dell'inappellabilità della sua sentenza, che riguardava la fase successiva del processo;

che, a prescindere dal rilevare che nemmeno il tribunale di Viterbo ha dimostrato la rilevanza, ai fini del suo giudizio, della questione da esso proposta, è evidente che la norma impugnata può venire in discussione soltanto ove si proponesse gravame avverso la pronuncia di merito del giudice di appello;

che la menzionata sentenza di questa Corte avvertiva che il predetto art. 522, secondo comma, del codice di procedura penale, assicurava pienamente la difesa innanzi al primo giudice, perché la parte in quella fase non aveva avuto limiti alla discussione del merito, e innanzi al secondo giudice, perché a questi sono conferiti poteri di piena cognizione del merito nei limiti dei motivi del gravame;

che la stessa sentenza avvisava inoltre che non è la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente precluse;

che la Corte rilevava altresì che la citata norma non toglie alla parte la predetta possibilità quando affida l'esame del merito al giudice di appello, tanto più che il principio del doppio grado di giurisdizione non suole essere inteso nel senso per cui tutte le questioni di un processo debbano essere decise da due giudici di diversa istanza, ma nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di istanza diversa, anche se il primo non le abbia tutte decise;

che le predette ragioni sono del tutto applicabili al giudizio attuale e che il giudice a quo non ha proposto motivi in contrario, né la Corte ne trova alcuno per riesaminare la sua precedente pronuncia.

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, quarto comma, ultima parte, del codice di procedura penale, proposta dal tribunale di Viterbo, per la parte in cui dichiara inappellabile la sentenza ivi menzionata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.